



ORIGINALE

N. 339/09 Sentenza

N. 3483/09 Cron.

N. 914/09 Repert.

Oggetto: Soci etici o
Ordinaccio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto PAZZI Presidente
Dott. Massimo DE PAOLI Giudice relatore
Dott. Alessandra MEDI Giudice

Spedita il 21.4.09

Decisa il 21.4.09

Depositata il
18.5.09

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2231/2007 R.G.

promossa da:

C **R**, nato a il , c
residente a in via n. ,

P **L**, nata a il , residente a
in via n. , entrambi

elettivamente domiciliati in FORLÌ, presso e nello studio dell'avv. CEDRINI GIOVANNI (st. Ilie Mambelli) che li rappresenta e difende.

MINUTA
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL 22.4.09
UFFICIO CANCELLERIA
Dott. RITA SPADA

ATTORI

contro

BANCA **SPA**, con sede in Strada
- p.iva ,
elettivamente domiciliata in FORLÌ, presso e nello studio dell'avv. (st.) che la rappresenta e difende.



CONVENUTA

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accessori,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suesesa narrativa, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso ed esperito il tentativo di conciliazione ove appaia opportuno ex art. 12 d.lgs. n. 5/2003,

IL CASO.it

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte, la nullità dei contratti My Way intercorsi tra la Banca ed il signor C e tra la Banca e la signora P , ai sensi dell'art. 30, 7° comma, TUF in quanto sottoscritti e/o conclusi fuori sede ai sensi dell'art. 30-Tuf e privi della previsione dettata dall'art. 30, comma 6° Tuf e pertanto dichiarare che la Banca non può pretendere dai signori C e P il versamento di alcuna somma a qualsiasi titolo derivante o indirettamente dalla stipula dei contratti My Way;

e conseguentemente:

- condannare Banca spa, in persona del legale



rappresentante p.t., per i titoli tutti suindicati a restituire integralmente, anche attraverso l'accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. che si propone, al signor C e alla signora P tutte le rate versate in esecuzione dei rispettivi contratti My Way pari ad € 4.648,20 (per il signor C) e ad € 2.324,10 (per la signora P) con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti sino al saldo e agli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate, oltre a tutti gli oneri corrisposti in esecuzione dei contratti, precedenti e conseguenti all'instaurazione della presente vertenza, per un importo complessivo di € 2000 o in quel diverso maggiore o minore importo che risulterà provato e/o di giustizia e/o liquidato in via equitativa oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori che si quantificano singolarmente nell'importo di € 2500 o in quel maggior minore importo che verrà ritenuto provato e/o liquidato di giustizia.

NEL MERITO:

IL CASO.it

- accertare e dichiarare per le causali esposte che si illustreranno, ~~la nullità e/o l'invalidità dei contratti My Way intercorsi tra il~~ signor C R e la Banca e tra la signora P L e la Banca e,

pertanto

dichiarare che la Banca non può pretendere dai signori C e P il versamento di alcuna somma a qualsiasi titolo derivante o indirettamente dalla stipula dei contratti My Way;



- accertare e dichiarare, per le causali esposte e che si illustreranno, in via alternativa, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di Banca spa, in persona del legale rappresentante;

IL CASO.it

e conseguentemente
- condannare Banca spa, in persona del legale rappresentante p.t., per i titoli tutti suindicati a restituire integralmente, anche attraverso l'accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. che si propone, al signor C R e alla signora P L tutte le rate versate in esecuzione dei My Way pari ad € 4.648,20 (per il signor C) e ad € 2.324,10 (per la signora P), con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti sino al saldo e agli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate, oltre a tutti gli oneri corrisposti in esecuzione dei contratti, precedenti e conseguenti all'instaurazione della presente vertenza, per un importo complessivo di € 2.000 o in quel diverso minore o maggiore importo che risulterà provato e/o di giustizia e/o liquidato in via equitativa oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori che si quantificano nell'importo complessivo di € 2.500 per ogni attore o in quel maggior o minor importo che verrà ritenuto provato c/o liquidato di giustizia,

IN VIA SUBORDINATA:

a) accertare e dichiarare, per le causali esposte e che si



illustreranno la vessatorietà / l'abusività e conseguentemente l'inefficacia della pattuizione n. 8 sez. II e conseguentemente che la Banca non è creditrice nei confronti del signor C R della somma di € 10.156,56 e della signora P L della somma di € 5.098,84 oltre agli accessori maturati su tali importi dalla debenza al saldo;

IL CASO.it

b) accertare e dichiarare, in via subordinata alla domanda formulata sub a) l'inammissibilità e/o l'abusività e/o vessatorietà della voce "differenziale di attualizzazione" a favore della Banca ed a carico degli attori per le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente che l'importo di € 5.501,39 (signor C) e di € 2.750,59 (signora P) non sono dovuti alla Banca;

- accertare e dichiarare, per le causali esposte e che si illustreranno, in via alternativa la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di Banca spa, in persona del legale rappresentante, per le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente

condannare Banca spa, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, direttamente ed indirettamente, che si quantificano in € 20.000 o in quella diversa maggior o minore somma che si riterrà provata e/o di giustizia e/o liquidata in via equitativa;



In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, oltre spese generali ex art. L.P.F. ed accessori come per legge.”

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

“Piacca alla giustizia dell’adito Tribunale, adversis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria di rito e di legge, così provvedere:

IL CASO.it

- Rigettare le domande attoree,
- Con condanna del pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Scritto
il giorno 12/11/2007
dal
P.
G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi del D.Lgs. 5/03 C R e P L convenivano Banca s.p.a. in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

A sostegno delle domande proposte, dichiaravano di avere distintamente sottoscritto presso la propria abitazione su suggerimento di promotore finanziario "proposta di adesione al piano finanziario denominato My Way" in data 25.6.2000 e 10.6.2000, cui seguiva, ma solo nei confronti della P , l'invio di documento "adesione per il cliente", che in forza di ciò la banca concedeva finanziamento alla P di lire 24.601.500 e al C di lire 49.203.000 per l'acquisto di obbligazioni Europea Investment Bank e di quote del fondo comune di investimento denominato Spazio Finanza Concentrato, che, a seguito di vane richieste degli attori di recesso anticipato in quanto condizionate alla corresponsione alla banca di ulteriori somme, l'istituto risolveva i contratti revocando i finanziamenti e reclamando il pagamento di somme al netto delle rate già versate. Sosteneva pertanto la invalidità dei contratti sotto articolati profili e concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la Banca s.p.a. contestando in fatto ed in diritto il fondamento delle avverse pretese e deduzioni, chiedendone il rigetto.

All'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fra le varie eccezioni sollevate dagli attori, è fondata la preliminare contestazione di nullità dei contratti ai sensi dell'art. 30 comma 7 T.u.f. in quanto sottoscritti fuori sede e privi della previsione imposta dal comma 6 stesso articolo.

IL CASO.it

Va chiarito che le parti hanno stipulato un contratto di finanziamento e che le somme erogate sono destinate all'acquisto, da parte degli attori, di strumenti finanziari di distinte tipologie (obbligazioni e quote di fondo comune), come specificamente riportato a pag. 1 del modulo. Trattasi pertanto di distinti contratti, da una parte il contratto di finanziamento, dall'altra i due contratti con cui si effettuano gli investimenti. I contratti, autonomi, sono però funzionalmente collegati, come del resto si chiarisce anche nel testo del contratto (v. art. 4 contratto, "la realizzazione del piano finanziario My Way avviene mediante l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari tramite la provvista costituita dall'erogazione del finanziamento", art. 5 "i rapporti contrattuali disciplinanti le operazioni in cui si sostanzia il piano finanziario My Way restano distinti e separati fra loro").

Premesso allora che è incontestato che i documenti per cui è causa costituiscono contratti di collocamento di strumenti finanziari e che gli stessi



sono stati stipulati fuori sede, dall'esame degli stessi, nella parte dedicata alle modalità in cui si esercita il recesso (sub art. 3 sez. II doc. 5,6 attori), risulta la previsione della facoltà del cliente di recedere in qualsiasi momento senza penalità e con onere di rimborso delle spese derivanti alla banca.

Non risulta invece la specifica previsione imposta dall'art. 30 comma 6 T.u.f., il quale prevede, nei contratti fuori sede, l'indicazione nei moduli e formulari consegnati all'investitore della facoltà di recedere entro 7 giorni dalla sottoscrizione, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Inoltre, la previsione è limitata alla parte relativa alla disciplina dei servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, segnatamente alla parte relativa alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento denominato Spazio Finanza Concentrato. Non è dunque una previsione riconducibile al separato contratto di finanziamento e al separato contratto di acquisto di obbligazioni Europea Investment Bank.

IL CASO.it

Pertanto, trova applicazione l'art. 30 comma 7 T.u.f., il quale statuisce la nullità dei contratti nel caso di omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari, essendo pacifica l'assenza della prescritta indicazione sia nel contratto di finanziamento, sia nel contratto per l'acquisto di obbligazioni, sia (secondo le modalità menzionate) nel contratto per l'acquisto delle quote di fondo, dovendosi ulteriormente evidenziare che il collegamento negoziale è comunque soggetto all'applicabilità dell'art. 1419 c.c. con la conseguenza che la nullità di uno dei contratti importa la nullità di tutti i contratti tra loro collegati.

Su tale eccezione la banca convenuta nulla ha replicato.

Pertanto, va dichiarata la nullità dei contratti sottoscritti dagli attori in data 25.6.2000 e 10.6.2000, e, per l'effetto, va condannata la banca convenuta alla restituzione delle rate versate in esecuzione degli stessi, pari a euro 4.648,20 per il C ed euro 2.324,10 per il P (circostanza non contestata, dunque pacificamente ammessa, ex art. 10, comma 2 bis, d. lg. 17.1.2003 n. 5, modificato dall'art. 4 d lg. 28.12.2004 n. 310, a seguito della notifica dell'istanza di fissazione di udienza);

Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dai singoli versamenti al saldo.

Ogni altra questione assorbita, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:



dichiara la nullità dei contratti sottoscritti dagli attori in data 25.6.2000 e 10.6.2000 e per cui è causa,

condanna Banca s.p.a. a pagare in favore di C
R la somma di € 4.648,20 e in favore di P L la somma di
euro 2.324,10, oltre interessi legali dai versamenti al saldo.



condanna Banca s.p.a. a pagare in favore di C
R e P L le spese di lite che liquida in euro 115,00 per spese,
€ 1.211,00 per diritti, € 2.160,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.4.2009

Il Giudice Estensore

Il Presidente



Registrato a Forlì il 14/7/08 554 Mod. 4
€ 171,72 (Euro CENTOSETTANTUNO/72)
di cui €

Il Direttore